



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
LA PRIMA PRESIDENTE

Oggetto: *Selezione per 90 posti di Tirocinio formativo ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013, da svolgere presso la Corte Suprema di cassazione.*

Bando 2023

Ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. n. 98/2013 e succ. modificazioni, è indetta la procedura 2023 per la selezione di 90 Tirocinanti per lo *STAGE* presso la Corte Suprema di cassazione (**scadenza bando 4 settembre 2023**).

Scegliere il Tirocinio in Cassazione.

1. Nel bandire il Tirocinio 2023 la Corte di cassazione intende offrire ai giovani laureati in giurisprudenza una solida esperienza di formazione teorico-pratica in campo giuridico attraverso la partecipazione al giudizio di legittimità e la condivisione dei nuovi modelli organizzativi che accompagnano il lavoro giurisdizionale in Cassazione.

2. La Corte di cassazione auspica che la possibilità di accedere direttamente al concorso in magistratura (art. 4, comma 1, lett. *a*, della legge delega n. 71 del 2022 e art. 33 del d.l. n. 144 del 23 settembre 2022 che ha modificato l'art. 2 del d.lgs. n. 160 del 2006) rafforzi la scelta elettiva di partecipare al bando per svolgere lo *Stage* in Cassazione in modo consapevole e valorizzi la possibilità di "vivere" l'applicazione e l'evoluzione degli istituti processuali e sostanziali nella riflessione giurisprudenziale di legittimità.

3. I Tirocinanti avranno modo di aggiornare "in tempo reale" la propria preparazione universitaria, in modo utile per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l'abilitazione professionale e di conoscere il lavoro del Magistrato di legittimità e il funzionamento dell'Ufficio.

4. I Tirocinanti, come stabilito dal legislatore (d.lgs. n. 151 del 2022) compongono, insieme ad altre figure professionali, l'Ufficio per il Processo (UPP) delle Sezioni civili e penali della Corte, ed in tal modo, avranno l'opportunità di seguire e partecipare, con compiti di supporto diretto alla giurisdizione coerenti con il percorso di formazione teorico-pratica, alle diverse fasi del procedimento giurisdizionale che si conclude con la decisione.

5. Il Tirocinio sarà seguito dai Magistrati Coordinatori e i Tirocinanti saranno affiancati dal magistrato *Tutor*; la loro attività si svolgerà nella Sezione di destinazione, secondo le indicazioni generali fornite dal Programma generale di Tirocinio, curato dai Coordinatori con il Segretariato generale e la Formazione decentrata.

6. Alla consueta dinamica di esame di un caso, da studiare con la guida del *Tutor* per il confronto in sede collegiale anche con gli altri Tirocinanti e i magistrati della Sezione, si affiancherà una dimensione dinamica, nella quale i Tirocinanti, con i magistrati dell'UPP in coordinamento con il *Tutor*, avranno modo di confrontarsi con l'iniziale inquadramento processuale e sostanziale dei ricorsi, in un'attività condivisa e guidata.

Naturalmente tale attività sarà preceduta, nella fase iniziale del Tirocinio, da un'adeguata formazione sul ruolo e le attività della Corte, nonché da una specifica formazione sugli orientamenti giurisprudenziali nelle materie di competenza delle Sezioni alle quali sono assegnati, che si svolgerà, con il Coordinamento del Presidente Titolare della Sezione o del Presidente Coordinatore dell'Area, in un breve arco temporale, avvalendosi della professionalità dei diversi consiglieri della Sezione.

A tal fine, i Tirocinanti potranno partecipare anche alle periodiche riunioni di Sezione che riguardano gli orientamenti giurisprudenziali della Sezione e gli esiti dei Gruppi di studio costituiti di recente con decreti della Prima Presidenza.

7. Si tratta di uno sviluppo del Tirocinio coerente con le novelle legislative, che intende promuovere la partecipazione dei Tirocinanti alla Corte intesa come comunità giuridica.

In tal modo, al Tirocinante viene offerta l'opportunità unica di inquadrare l'applicazione delle norme in un contesto dinamico e dialettico, cui concorrono molteplici attori.

Come stabilito nel Programma generale di formazione, il Tirocinio sarà articolato mediante un Protocollo generale delle attività da svolgere, individuate in modo omogeneo per il settore civile e per il settore penale, e specificate, in relazione alla Sezione di assegnazione, nei Programmi individuali a cura dei Coordinatori, del *Tutor* e del Tirocinante.

8. Proprio il valore oggettivo del Tirocinio in quanto tale induce a potenziarne l'ampia funzione formativa, non solo attraverso un attento Programma generale, ma anche mediante alcune specifiche misure.

9. Più volte è stata rappresentata dai Tirocinanti l'esigenza di poter svolgere il Tirocinio, in ragion della lunga durata dello stesso, in parte nel settore civile, in parte nel settore penale, al fine di poter avere una formazione più completa, in vista delle ordinarie prove dei concorsi pubblici o per l'abilitazione professionale, sia in materie civili che penali.

Al fine di favorire tale modalità di formazione, a cui non osta l'art. 73 del d.l. 69 del 2013, il Tirocinio potrà essere svolto in via esclusiva per tutto il periodo nell'iniziale settore di assegnazione, oppure, in successione, nei settori civile e penale.

10. Per favorire il completo sviluppo delle azioni formative promosse nel Tirocinio e al fine di completare gli approfondimenti e gli studi connessi ai casi trattati, su disposizione del Segretariato generale, d'intesa con il C.E.D., sentito il *Tutor*, potrà essere consentita la prosecuzione dell'accesso ad *Italgireweb* nei tre

mesi successivi alla scadenza legale del Tirocinio

11. Restano fermi anche gli altri "incentivi" legali già stabiliti dal citato art. 73 a seguito del positivo svolgimento del Tirocinio.

12. Per favorire l'accesso dei tirocinanti alla Corte, qualora gli idonei fossero in numero maggiore dei posti a concorso, si valuterà, previa interlocuzione con i Presidenti Titolari delle Sezioni civili e penali, l'aumento dei posti banditi in misura del 10%, con correlato aumento del numero degli ammessi.

13. Nel mese di settembre la Corte organizzerà un incontro web con coloro che hanno presentato la domanda per offrire informazioni e indicazioni.

La domanda

La domanda deve essere inserita **entro il 4 settembre 2023** - data a cui è necessario possedere i requisiti di ammissione previsti dall'art. 73, del d.l. n. 69 del 2013, che sono integralmente richiamati quali condizioni di ammissione al Tirocinio - sulla piattaforma del Ministero dall'aspirante al Tirocinio, provvedendo a riempire tutti i campi previsti, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato.

L'aspirante consente al trattamento dei dati personali, anche mediante strumenti informatici, in relazione a tutte le attività procedurali del bando di tirocinio, tra le quali la pubblicazione della graduatoria degli aspiranti provvisoria e definitiva sul sito web della Corte di cassazione.

Dopo l'inserimento della domanda sulla piattaforma, entro la data di scadenza del bando, l'aspirante trasmette il certificato universitario con il voto di laurea e i voti conseguiti negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, con mail inviata all'indirizzo tirocini.cassazione@giustizia.it, nella quale va precisata la data e il numero ID identificativo dell'avvenuto inserimento della domanda di tirocinio sulla piattaforma del Ministero della Giustizia.

Tale comunicazione rileva anche ai fini dell'ammissione dei Tirocinanti, da parte del Ministero della giustizia, alla borsa di studio.

I Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all'esito di un corso di laurea almeno quadriennale:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lett. g), r.d. 30 gennaio 1942 n.12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
- abbiano riportato una media aritmetica di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo

(nel caso l'esame fosse suddiviso in due parti, si procederà alla media aritmetica dei due voti parziali; la media aritmetica non va arrotondata e rispetto alla stessa non rileva la lode), ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;

- non abbiano compiuto i trenta anni di età alla data di scadenza del bando.

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media aritmetica dei punteggi conseguiti negli esami indicati dalla legge, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti che abbiano già completato un tirocinio formativo ex art. 73 presso la Corte di cassazione o altro ufficio giudiziario.

Qualora in sede di presa di possesso, non vengano coperti tutti i posti messi a concorso, si procederà allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l'ordine di posizionamento nella stessa.

Modalità di svolgimento del tirocinio

Il periodo di formazione teorico – pratica presso la Corte di cassazione avrà la durata complessiva di diciotto mesi, con inizio dal mese di ottobre 2023, salvo differimento dell'inizio per ragioni d'ufficio.

I Tirocinanti compongono l'UPP delle Sezioni civili e penali della Corte a cui sono assegnati.

Il percorso formativo prevede che i Tirocinanti, oltre che a supporto del magistrato *Tutor*, svolgano le attività dell'UPP coerenti con la formazione teorico-pratica oggetto del Tirocinio.

Il Tirocinio sarà coordinato da due Magistrati della Corte, uno per il settore civile e uno per il settore penale, e si svolgerà con la supervisione del Segretariato generale e nel rispetto del Regolamento del Tirocinio adottato dalla Corte di cassazione.

I Tirocinanti sono affidati ai singoli Tutor, sotto la supervisione per le attività nella Sezione del Presidente della Sezione o di un suo delegato nel rispetto del Programma generale di Tirocinio fissato dai Coordinatori.

Nell'arco del periodo di tirocinio i Tirocinanti saranno impegnati in un programma di attività di complessità crescente e parteciperanno ad ogni settore della organizzazione e della vita della Corte.

I Tirocinanti coadiuvano il Magistrato *Tutor* in raccordo con il Coordinatore dell'UPP, e compiono atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti e all'attività di supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, secondo l'organizzazione e le attività dell'UPP sezionale.

Potranno collaborare con il C.E.D. (Centro elettronico di documentazione), con l'U.R.I. (Ufficio Relazioni internazionali), con l'U.I.C. (Ufficio innovazione), con l'Ufficio del Massimario e del Ruolo, con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di cassazione, con il Gruppo di lavoro per l'attuazione dei protocolli

con la CEDU e la Corte di Giustizia.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.

L'ammissione alla borsa di studio è di competenza del Ministero della Giustizia alle condizioni dallo stesso stabilite.

Agli ammessi al tirocinio verrà richiesto di provvedere personalmente alla copertura assicurativa per gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici della Corte, o comunque occorsi a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione, prima dell'avvio del tirocinio, di due distinte polizze.

Diritti ed obblighi dei Tirocinanti.

I Tirocinanti dovranno seguire in presenza le attività in Corte per almeno due giorni a settimana. Le modalità della partecipazione in presenza saranno definite nel Programma generale di Tirocinio.

Hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio.

Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgano eventualmente pratica forense.

Non potranno svolgere attività professionale né pratica forense presso le Sezioni della Corte di cassazione.

I Tirocinanti saranno tenuti al rispetto del Regolamento del tirocinio, che si allega, nonché delle direttive degli affidatari.

Dovranno rispettare l'obbligo di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Atteso che il positivo completamento del tirocinio può costituire titolo o attribuire punteggi aggiuntivi utili per la partecipazione a numerosi concorsi pubblici, eventuali attività contestuali allo svolgimento del tirocinio (quali il dottorato di ricerca, proseguire il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio) sono consentite, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto o modificato in ogni momento dalla Prima Presidente, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Suprema Corte e anche in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il Tirocinante.

Il Tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente della Sezione ove



è stato assegnato e/o al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detta Sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio. Sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di cassazione, nonché ai corsi di formazione loro dedicati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

Avranno altresì accesso alla Biblioteca Giuridica presso la Corte e al sistema informatico *Italgjureweb*, previo rilascio di password provvisorie per tutta la durata del tirocinio.

Esito del Tirocinio.

I Tirocinanti sono soggetti a valutazione semestrale. I *Tutor* trasmettono le relazioni periodiche ai Magistrati Coordinatori.

Eventuali criticità formeranno oggetto di tempestiva segnalazione da parte degli Affidatari ai Magistrati Coordinatori del tirocinio in vista delle opportune iniziative formative di loro competenza.

Al termine del periodo formativo il Magistrato *Tutor* e il Magistrato Coordinatore del settore redigono una relazione sull'esito del complessivo periodo di formazione e la trasmettono al Segretariato generale che coadiuva la Prima Presidenza nelle attività preparatorie al rilascio dell'“Attestato di positivo svolgimento del Tirocinio” da parte della Prima Presidente.

Conseguono all'esito positivo le facoltà e le preferenze previste dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013, secondo le discipline dei singoli istituti.

Tempi della procedura

Il presente bando è pubblicato sul sito *web* della Corte di cassazione.

Al fine di essere valutati per l'ammissione al Tirocinio formativo, gli interessati devono inserire la domanda di tirocinio sulla piattaforma del Ministero della Giustizia **entro il 4 settembre 2023**.

Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria generale provvisoria che sarà pubblicata mediante inserimento nel sito internet della Corte di cassazione (www.cortedicassazione.it) il 14 settembre 2023, salvo differimento per esigenze dell'Ufficio.

Entro il 18 settembre 2023, h. 15,00, gli interessati possono formulare eventuali osservazioni alla graduatoria da far pervenire nel termine all'indirizzo mail tirocini.cassazione@giustizia.it.

La graduatoria generale definitiva verrà pubblicata il 26 settembre 2023 sul sito internet della Corte, salvo differimento per esigenze dell'Ufficio.

A coloro che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva, in relazione al numero di posti messo a concorso per l'ammissione al tirocinio, è data comunicazione dell'ammissione al tirocinio all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato nella domanda.

Il tirocinio avrà inizio il 2 ottobre 2023, salvo differimento per esigenze

dell'Ufficio.

Il vincitore della selezione può chiedere una sola volta il differimento della data di inizio, in presenza di documentate ragioni di forza maggiore.

Gli ammessi al tirocinio che non si presentano alla data comunicata per l'immissione in possesso nel tirocinio sono dichiarati decaduti e sono sostituiti mediante scorrimento della graduatoria con gli altri candidati idonei entro 10 giorni dalla data di inizio del tirocinio.

Anche coloro che rinunciano saranno sostituiti mediante scorrimento della graduatoria con gli altri candidati idonei.

Roma, 12 luglio 2023

La Prima Presidente
Margherita Cassano



All: Regolamento del Tirocinio